



Minerva S.p.A.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

## Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università di Bari Aldo Moro e la Minerva S.p.a, Casa di Cura Santa Maria della Salute

FRA

L'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", con sede a Bari, P.zza Umberto I, n.1, P.I.01086760723 C.F. 8002170720, rappresentato dal Rettore in carica Prof. Antonio Felice **Uricchio**, nato a Bitonto il 10 luglio 1961, domiciliato per la carica- presso la suddetta Università, di seguito detta Università

E

"**Minerva S.p.a**", Casa di Cura Santa Maria della Salute, con sede legale ed operativa in Santa Maria di Capua Vetere (CE), via Giuseppe Avezzana 53/55 (81055), partita Iva 00310550611, rappresentata dal suo Amministratore Unico Gianfranco **Tornatore**, di seguito detta Minerva S.p.a

Premesso

che l'Università persegue, come obiettivi primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo della conoscenza critica, aperta al dialogo e all'interazione tra culture, rispettando la libertà della ricerca e dell'insegnamento;

promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri e aderisce a reti e consorzi internazionali;

sostiene la mobilità internazionale di tutte le sue componenti e partecipa a programmi volti a rafforzare le relazioni tra insegnanti e studenti nei diversi paesi;

favorisce la caratterizzazione internazionale dei propri corsi di studio, promuovendo la mobilità degli studenti, garantendo, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, il riconoscimento di esperienze educative internazionali;

è impegnata nella semplificazione delle procedure, in sinergia con gli organi istituzionali competenti, per facilitare l'accesso ai suoi programmi di formazione da parte di studenti e studiosi in ciascun paese;

promuove iniziative di supporto per studenti non italiani;



promuove l'attivazione di corsi di laurea in collaborazione con Università di altri paesi per il conseguimento di diplomi congiunti o multipli e promuove la revisione dei curricula formativi anche in modo integrato con università straniere;

adotta strumenti adeguati per facilitare la distribuzione internazionale delle sue attività di formazione.

Che Minerva S.p.a è attrezzata e specializzata nella gestione e nel trattamento anestesiological ed odontoiatrico di pazienti malformati e con ritardo mentale tanto da diventare polo attrattivo di mobilità nazionale attiva.

Tanto Premesso

Stipulano e convengono quanto segue :

#### **ART.1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART.2**

L'Università e la Minerva S.p.a. si impegnano, nel rispetto della loro indipendenza e finalità, a promuovere e incrementare le attività culturali e scientifiche nel campo dei corsi di studio in Odontoiatria (LM46) in Graduate Schools e / o Master, Short Master e qualsiasi tipo di altri programmi educativi teorici o clinici relativi a questi corsi.

In particolare le parti si impegnano a:

- alla creazione di programmi di formazione per soddisfare le moderne esigenze culturali e professionali, per migliorare le tecniche di chirurgia orale per il paziente speciale e critico;
- per l'attuazione del Master, del Master breve e della Summer and Winter School, nel contesto delle questioni di cui sopra;
- fornire, nei limiti delle leggi e dei regolamenti delle Istituzioni che sottoscrivono, il coinvolgimento scientifico ed educativo dei partecipanti nel campo delle discipline di cui sopra, che consentano lo scambio culturale e professionale nella pratica sui nuovi metodi e tecniche chirurgiche e di prevenzione cliniche;



- fornire ai partecipanti alla formazione anche attraverso le loro piattaforme di e-learning per l'apprendimento a distanza;
- promuovere lo scambio di insegnanti / ricercatori, studenti e personale amministrativo, nel rispetto delle normative vigenti;
- la realizzazione di progetti di ricerca comuni, pubblicazioni scientifiche e informazioni sulle aree specifiche coperte dall'accordo;
- all'attivazione di fasi pratiche finalizzate alla formazione clinica nel campo delle tecniche chirurgiche, in conformità con le normative vigenti;

### **ART.3**

L'Università garantisce la copertura assicurativa per incidenti e responsabilità civile del proprio personale studenti / laureati / laureati, impegnati in attività coperte dal presente Accordo anche presso le strutture scientifiche ospitanti.

Minerva S.p.a. fornisce una copertura assicurativa analoga ai propri dipendenti o collaboratori in qualsiasi modo coinvolti nello svolgimento delle suddette attività.

Le parti sono tenute a conformarsi alle specifiche e alle norme di sicurezza e ai codici di condotta in vigore nei luoghi di esecuzione delle attività connesse al presente accordo di cooperazione.

### **ART.4**

Ciascuna parte si impegna a provvedere al finanziamento dei costi attribuibili derivanti dalle attività del presente Accordo in base a condizioni reciprocamente accettabili.

### **ART.5**

Il coordinamento delle attività coperte dal presente accordo di cooperazione è affidato ad un comitato scientifico composto da 3 componenti per ciascuna Parte, che individuerà e definirà le iniziative comuni coerenti con gli obiettivi del presente accordo.

In particolare, il Comitato predisporrà gli accordi attuativi del presente atto e curerà le misure di attuazione (ad es. Identificazione dei partecipanti, valutazione dei curricula, attività di monitoraggio,



ecc.), In conformità con le normative vigenti.

#### **ART.6**

L'Agenzia per le relazioni esterne, sulla base del Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e il Corpo consolare della Puglia, Basilicata e Molise, sottoscritto il 29.10.2015, assicurerà alleanze strategiche, scambi culturali , investimenti e iniziative a sostegno della ricerca e dell'istruzione, per garantire agli studenti utili opportunità adeguate ai loro bisogni.

#### **ART.7**

Ciascuna parte può, a sua esclusiva discrezione, risolvere il presente Accordo con preavviso di almeno due mesi, notificato all'altra parte mediante notifica scritta.

#### **ART. 8**

Il presente Accordo avrà una durata di tre anni dalla data della firma e sarà rinnovato per un periodo di tempo uguale, a meno che non venga risolto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

#### **ART. 9**

Le parti concordano di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dall'interpretazione del presente Accordo.

#### **ART. 10**

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo, firmato dal Rettore dell'Università e dall'Amministratore Unico della Minerva S.p.a.

#### **ART. 11**

Il presente accordo di cooperazione è formalmente redatto in italiano.

#### **ART.12**

Il presente Accordo di cooperazione è soggetto a registrazione in caso di utilizzo ai sensi del decreto presidenziale n. 131 del 26.04.1986.

Le spese di bollo cedono a carico di Minerva S.p.a.

BARI, Italia 14...05/2018

#### **IL RETTORE**

dell'Università di Bari Aldo Moro

Prof. Antonio Felice Uricchio



#### **AMMINISTRATORE UNICO**

Minerva S.p.a.

Gianfranco Tornatore